



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Ufficio Circondariale Marittimo - Pantelleria
SEZIONE T.A.O.



ORDINANZA N° (VEDASI PROT. INFORMATICO) /2022

NUOVO COLLEGAMENTO SOTTOMARINO A FIBRA OTTICA, PROGETTO ISOLE MINORI

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pantelleria:

VISTA:	La richiesta prot. n° 234/RM/22 in data 20/05/2022 avanzata dalla POLISERVIZI S.r.l., incaricata dalla società <i>Infratel</i> al fine di eseguire l'indagine geofisica della tratta in shore fino alla profondità di mt. 15 e dalla topografia dell'area di approdo del cavo;
VISTO:	Il progetto operativo per gli interventi infrastrutturali afferenti al PNNR M1 C2 per l'attuazione del Piano banda ultralarga delle isole minori nelle regioni Lazio, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana per la progettazione e realizzazione di un nuovo collegamento sottomarino in fibra ottica per le isole minori della società INFRATEL ITALIA;
VISTA:	L'ulteriore documentazione allegata alla richiesta, come: certificazione tecnica dell'unità impiegata, stralcio cartografico della zona d'intervento;
VISTO:	Il N.O. espresso dal Comando Marittimo Sicilia con Msg. n° MARISICILIA 52119/N/CB-SEZSUPPOPERATIVI in data 01.06.2022.
VISTO:	Il N.O. espresso da MARISTAT con Msg. n° 5173/C/3/3/GEOMETOC// in data 01.06.2022.
VISTO:	Il N.O. in merito espresso dall'Istituto Idrografico della Marina con Msg. n° 4826 in data 25.05.2022.
VISTA:	La convenzione internazionale per prevenire gli abbordi in mare COLREG 72;
VISTI:	gli articoli 68, 81, 1161, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione.
RITENUTO:	Necessario disciplinare, ai fini della sicurezza e della salvaguardia della vita umana in mare, le attività di che trattasi da svolgersi con operatori subacquei e con l'ausilio di unità minori in servizio speciale di supporto.

RENDE NOTO

Che nel periodo compreso dal **12 GIUGNO al 30 GIUGNO 2022**, e comunque sino al termine dei lavori, secondo quanto stabilito nel successivo art. 1, lo specchio acqueo con il tratto di costa (zona atterraggio cavo), sarà interessato da lavori di indagine geofisica della tratta in shore fino alla profondità di mt. 15 e dalla topografia dell'area per la progettazione e realizzazione di un nuovo collegamento sottomarino in fibra ottica per le isole minori; di seguito

nel dettaglio i punti di coordinate dell'area oggetto di lavori di cui sopra e meglio evidenziati nell'allegata cartografia (allegato 1):

- C1 - Lat. 36° 50.296097' N – Long. 011° 57.031174' E;
- CE1 - Lat. 36° 50.942230' N – Long. 011° 57.250729' E;
- E1 - Lat. 36° 51.045227' N – Long. 011° 57.452374' E;
- C1* - Lat. 36° 51.087341' N – Long. 011° 56.640987' E;
- D1 - Lat. 36° 50.296097' N – Long. 011° 57.031174' E.

ORDINA

Articolo 1 (interdizione dell'area)

Nel periodo indicato nel RENDE NOTO, per quanto di propria competenza ai fini della sicurezza della navigazione e limitatamente agli aspetti riguardanti questa Autorità Marittima, lo specchio acqueo individuato dalla congiungente delle succitate coordinate ed il retrostante tratto di costa, così meglio evidenziato nell'allegato stralcio cartografico, sarà interessato da lavori di indagine geofisica della tratta in shore fino alla profondità di mt. 15 e dalla topografia dell'area per la progettazione e realizzazione di un nuovo collegamento sottomarino in fibra ottica per le isole minori; l'attività sarà svolta con l'unità denominata "MAMMA ILONA" (CI-3514), da considerarsi come **nave con manovrabilità limitata** e pertanto la succitata area è interdetta alla balneazione, alle attività diportistiche in genere, all'esercizio della pesca sia professionale che ricreativa ivi compresa la pesca subacquea, alla navigazione, ancoraggio e sosta di qualsiasi unità durante l'intero periodo di esecuzione dei lavori menzionati.

Articolo 2 (obblighi e divieti)

E' fatto divieto di navigare, ancorare e sostare con qualsiasi unità all'interno dello specchio acqueo interdetto durante l'esecuzione dei lavori succitati, ad esclusione della M/N MAMMA ILONA – CI3514 impegnata nell'esecuzione dei lavori stessi, nonché, ai mezzi delle Forze di Polizia e militari, comprese le unità dei Vigili del Fuoco e di Soccorso.

E' altresì vietato effettuare attività balneari/diportistiche in genere nonché esercitare la pesca sia professionale che ricreativa ivi compresa la pesca subacquea.

Tutte le unità in transito dovranno mantenersi ad una distanza superiore ai 100 metri dalla congiungente dei punti sopra individuati, ed osservare le seguenti prescrizioni:

1. Procedere alla minima velocità di governo;
2. Prestare la massima attenzione a tutti i segnali ottici e/o sonori che dovessero provenire dall'unità impegnata nei lavori;
3. Attuare ogni ulteriore precauzione suggerita dalla buona perizia marinaresca per una corretta condotta dell'unità;
4. Manovrare secondo quanto previsto dal vigente "Regolamento per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72)" e comunque adottando la massima cautela evitando la creazione di moto ondoso, che possa arrecare disturbo alle operazioni in corso.

Articolo 3 (Prescrizioni a carico dell'impresa esecutrice dei lavori)

L'impresa incaricata dei lavori dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

1. I lavori dovranno essere eseguiti adottando tutte le precauzioni e gli accorgimenti tecnici atti ad evitare pericoli di inquinamento delle acque marine e qualsiasi nocimento all'ambiente nonché attenendosi scrupolosamente alle vigenti norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;
2. Tutti gli interventi lavorativi, dovranno essere eseguiti esclusivamente durante l'arco diurno e con visibilità e condizioni meteo-marine favorevoli.
3. L'unità, durante le attività, dovrà navigare secondo quanto stabilito dal *Regolamento per Prevenire gli Abbordi in Mare (COLREG 72)*", adottando la massima cautela durante i lavori succitati esponendo i dovuti segnali diurni/notturni;
4. Utilizzare tutti i segnali ottici e/o sonori al fine di richiamare l'attenzione delle unità in transito;
5. Al verificarsi di una qualsiasi criticità/anomalia che possa determinare pericolo per l'incolumità pubblica, le attività dovranno essere immediatamente sospese dandone tempestiva comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria;
6. Per l'effettuazione dei lavori dovranno essere utilizzate soltanto attrezzature preventivamente provate e controllate con certificazione di collaudo della casa costruttrice e dotati comunque delle relative coperture assicurative per sinistri, incidenti, ecc. e tutto il personale impiegato nelle operazioni dovrà essere in regola con tutte le pertinenti norme previdenziali, assicurative e di sicurezza vigenti, nonché possedere una copertura assicurativa estesa ad eventuali danni a terzi;
7. Qualora dovessero ricorrere motivi di pubblico interesse o comunque al verificarsi di situazioni tali da pregiudicare la sicurezza, questa Autorità Marittima procederà a sospendere in qualsiasi momento le operazioni, senza che alla ditta esecutrice e/o amministrazione richiedente spetti rimborso o compenso di sorta;
8. L'Autorità Marittima deve intendersi manlevata da ogni qualsivoglia responsabilità derivante dall'emissione del presente provvedimento;
9. Prima dell'avvio dei lavori la ditta esecutrice dovrà munirsi di qualsiasi altra autorizzazione/nulla osta da parte di enti/amministrazioni cui la legge demanda specifiche competenze in materia;
10. Il Comandante dell'unità MAMMA ILONA deve dare comunicazione alla S.O. dell'Ufficio in intestazione sul canale VHF 16, dell'inizio e termine impiego.
11. All'inizio e fine dei lavori o in caso di sospensione prolungata degli stessi sarà cura del responsabile della ditta esecutrice notificare tempestivamente questa Autorità Marittima.

Art. 4 (disposizioni finali)

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui esecuzione è affidata al personale militare dipendente nonché a tutti gli Organi di Polizia e di Sicurezza;
2. Resta sempre fatta salva, in caso di sopravvenute esigenze/condizioni, la facoltà del Comandante del Porto di impartire, anche verbalmente, ulteriori o diverse disposizioni di merito;

3. L'Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza dello stato dei luoghi o del mancato rispetto della presente ordinanza ovvero di ogni altra norma e/o regolamento;
4. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato o differente illecito sanzionato da norme speciali, saranno puniti ai sensi dell'art.1231 e 1164 del Codice della Navigazione, ai sensi dell'art.53 del Decreto legislativo 18/07/2005 n.171 e successive modificazioni, ovvero incorreranno nelle sanzioni principali ed accessorie previste dal D.lvo 04/2012, per quanto applicabili;
5. I trasgressori saranno ritenuti, altresì, responsabili dei danni che saranno cagionati a persone o cose per effetto dell'illecito comportamento;
6. Il presente provvedimento entra in vigore con effetto immediato dalla data di pubblicazione. La diffusione sarà assicurata mediante affissione all'albo e pubblicazione sulla pagina del sito web istituzionale al link "ORDINANZE":
<http://www.guardiacostiera.gov.it/pantelleria/Pages/ordinanze.aspx>

Pantelleria, lì 07 Giugno 2022

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Antonio TERRONE

D'ORDINE

IL REGGENTE
Luogotenente Np BISCONTI Andrea



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Ufficio Circondariale Marittimo - Pantelleria
SEZIONE TECNICA

ALLEGATO GRAFICO PARTE INTEGRANTE ORDINANZA N° 12/2022 DEL 07.06.2022



AREA INTERDETTA INTERESSATA DAI LAVORI

DELIMITAZIONE:

- C1 - Lat. 36° 50.296097' N – Long. 011° 57.031174' E;
- CE1 - Lat. 36° 50.942230' N – Long. 011° 57.250729' E;
- E1 - Lat. 36° 51.045227' N – Long. 011° 57.452374' E;
- C1* - Lat. 36° 51.087341' N – Long. 011° 56.640987' E;
- D1 - Lat. 36° 50.296097' N – Long. 011° 57.031174' E.